

AUDIZIONE ASSISTAL SULL'ATTO SENATO N. 1092 (D-L N. 39/2024 - AGEVOLAZIONI FISCALI EDILIZIA) – 6° COMMISSIONE DEL SENATO

11 APRILE 2024

Il Contesto

Il 20 marzo 2024 il governo ha emanato il DL 29 marzo 2024, n. 39, recante “*Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria*”, ora in fase di conversione presso le Camere.

Il Decreto-legge modifica la disciplina riguardante la cessione dei crediti d’imposta, configurandosi come un’ulteriore stretta nell’ambito del superbonus e degli interventi di efficienza energetica nell’edilizia, limitando ulteriormente l’accesso alle opzioni del cosiddetto “sconto in fattura” e cessione del credito, restringendo ulteriormente la platea dei soggetti beneficiari rispetto a quanto già disposto con il decreto-legge 16 febbraio 23, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38.

In particolare, **l’art.1, comma 5**, esclude una buona parte di progetti in corso, per poter usufruire dello sconto in fattura / cessione del credito stabilita dall’art. 2, comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e comma 3, lettere a) e b), del decreto-legge n. 11 del 2023.

L’art. 2 del Decreto-legge ha eliminato, in via definitiva, la possibilità per tutti gli operatori del mercato, di usufruire dell’istituto della remissione *in bonis* che, fino all’entrata in vigore del Decreto Legge, consentiva agli stessi di correggere o aggiornare dati meramente formali contenuti nelle comunicazioni destinate all’Agenzia dell’Entrate per consentire l’accesso alla cessione del credito o dello sconto in fattura, e ciò anche oltre il termine ordinario (fissato per l’anno in corso al 4 aprile 2024).

Osservazioni sull’art. 1 comma 5

Come per il decreto-legge 16 febbraio 23, n.11, anche in questa occasione, il provvedimento è stato adottato repentinamente, senza alcun confronto con i comparti produttivi interessati, confermando l’estrema mutevolezza ed incertezza del quadro normativo. Tale instabilità si oppone alla **necessità di avere un contesto normativo condiviso e stabile nel tempo**, in grado di favorire investimenti a lungo termine in efficienza energetica e sostenibilità, al fine di traguardare gli sfidanti obiettivi di transizione energetica che il nostro Paese, come riportato anche nella bozza di aggiornamento PNIEC 2024¹, si pone.

¹ Il PNIEC 2024, circolato in bozza nel luglio 2023, prevede al 2030, secondo lo scenario di policy (che sarà aggiornato con la sottomissione del piano definito entro giugno 2024), 122 Mtep di consumi energia primaria e 100 Mtep di consumi di energia finale.

Riguardo a quanto disposto all'articolo 1, il comma 5 prevede che, per gli interventi per i quali, a legislazione vigente, opera la deroga al blocco dello sconto in fattura/cessione del credito stabilita dall'art. 2, comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e comma 3, lettere a) e b), del decreto-legge n. 11 del 2023, tale deroga non operi più nei casi in cui, nonostante la presentazione della CILA o di altro titolo abilitativo in data antecedente all'entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 11 del 2023, non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori effettuati alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge.

Sul merito, le aziende associate ci segnalano prevalentemente che:

- gli accordi sono stati sottoscritti sulla base di valutazioni finanziarie di entrambe le parti coinvolte (imprese e beneficiari) costruite su presupposti totalmente diversi. È, quindi, verosimile che l'attuazione della disposizione dell'articolo 1 comma 5, determinando l'impossibilità di accedere allo sconto in fattura e alla cessione del credito, porti di fatto al mancato avvio di cantieri e lavori correlati a tali accordi, con il rischio di:
 - possibili controversie tra imprese e clienti;
 - impatto negativo sulla marginalità delle aziende che hanno investito tempo e risorse nelle attività commerciali e non solo;
 - ricaduta sulla collettività dovuta ai mancati interventi di efficientamento.
- vi sono anche fattispecie di progetti complessi, che prevedono una pluralità di interventi e corrispettivi incentivi, riferiti a un unico cantiere già avviato, per i quali si ritiene opportuno specificare che si possa trovare una soluzione nell'immediato che garantisca la salvaguardia del progetto nel suo complesso, evitando il rischio che si determinino situazioni di stallo che portino al blocco di cantieri già avviati. Si cita, a solo titolo di esempio, la casistica di interventi incentivati "trainati", per i quali non è stato possibile emettere fatture o iniziare lavori in data antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge, in quanto si tratta di interventi subordinati alla realizzazione di opere "trainanti" e che, per ottimale pianificazione, sono posti in fasi successive e consequenziali.
- vi sono fattispecie progettuali, con lavori già avviati, per le quali l'emissione della fattura era prevista ad esempio al completamento del lavoro o al raggiungimento di un SAL intermedio. L'attuazione della disposizione dell'art. 1 comma 5, determinando verosimilmente l'impossibilità di accedere alle opzioni del cosiddetto "sconto in fattura" e cessione del credito di imposta, rischia di portare a possibili controversie tra imprese e clienti e al blocco dei cantieri già avviati.

Per le motivazioni di cui sopra si ritiene opportuno **abrogare il comma 5 dell'Art.1**, o, come seconda opzione, **concedere l'introduzione di un periodo transitorio** entro il quale permettere l'avvio degli interventi pianificati ma non ancora iniziati e fatturati. In alternativa, al minimo, si ritiene necessario introdurre soluzioni che, **nel caso di progetti complessi multi intervento, salvaguardino tutti gli interventi relativi a cantieri già avviati**; una

possibilità sarebbe quella di prevedere che per tutti gli interventi programmati e soggetti ad accordi riconducibili a cantieri già avviati, in cui vi sia almeno una spesa documentata da fattura, sia possibile far riferimento alla suddetta spesa per poter continuare a beneficiare delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.

Osservazioni sull'art. 2

L'art.2, esclude la disciplina della remissione in bonis per tutti gli interventi di recupero edilizio e di efficientamento energetico, negando pertanto le opzioni di sconto in fattura o cessione del credito, comprese quelle relative alla cessione delle rate residue non utilizzate per le detrazioni relative alle spese sostenute negli anni precedenti.

Il provvedimento peraltro cancella repentinamente il richiamato istituto; è stato infatti pubblicato in GU il 29 marzo u.s. e consente l'utilizzo della remissione sino al 4 aprile 2024, con effetto deflagrante per tutti coloro che, in buona fede, facevano conto sulla possibilità di procedere con le attività grazie allo sconto in fattura o alla cessione dei crediti.

Se da un lato, la richiamata disposizione mira a garantire al Governo, alla data del 4 aprile 2024, la conoscenza dell'ammontare complessivo delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate, dall'altro mina irreparabilmente, in danno ai cittadini ed alle imprese coinvolte, tutte le attività in essere per le quali, in buona fede, i medesimi soggetti ritenevano di poter accedere allo sconto in fattura o alla cessione del credito proprio mediante la remissione in bonis.

La suddetta disposizione risulta particolarmente svantaggiosa in tutti i casi in cui il contribuente non potrà più usufruire delle agevolazioni fiscali anche per errori o aggiornamenti meramente formali, contrariamente a quanto avvenuto finora, il che peraltro evidenzia anche una differenza di trattamento e di condizioni tra contribuenti, di dubbia legittimità costituzionale.

La norma, così come concepita, determina rilevanti criticità nella chiusura dei lavori in corso, che si aggiungono alle tante derivate dalle numerose modifiche normative intervenute negli ultimi tempi.

Alla luce di quanto evidenziato, si richiede di **valutare il mantenimento dell'istituto citato per un tempo maggiore** o, in subordine, di **formulare una congrua e ragionevole gradualità nell'ambito delle sanzioni previste** per l'invio tardivo delle comunicazioni all'Agenzia delle Entrate.

Chi siamo

ASSISTAL - Associazione Nazionale Costruttori di Impianti e dei Servizi di Efficienza Energetica (ESCo) e Facility Management - è l'Associazione imprenditoriale di categoria aderente a **Confindustria** che rappresenta le imprese operanti nel settore dei servizi di Facility & Energy Management/Efficienza Energetica (ESCo) nonché le imprese specializzate nella progettazione, fornitura, installazione, gestione e manutenzione di impianti tecnologici. ASSISTAL è firmataria, unitamente a Federmeccanica, del **CCNL** dell'industria metalmeccanica e della installazione di impianti.

Ad ASSISTAL aderiscono circa 1000 imprese, con un fatturato medio annuo di circa 30 miliardi di euro, con circa 60.000 dipendenti; le imprese aderenti rappresentano oltre il 30% del mercato delle costruzioni e manutenzioni degli impianti tecnologici, nonché il 75% dell'offerta di Facility Management (servizi integrati agli edifici ed alle infrastrutture) ed il 90% della domanda pubblica di servizi energetici.